



### **PATTO DI INTEGRITÀ AI SENSI DELLA L. 190/2012**

**Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per la stipula del contratto per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa “kasko – atti vandalici” per il personale civile e militare in servizio presso l'Ispettorato nazionale del lavoro.**

## Sommario

PREMESSA .....	3
ART. 1 OGGETTO.....	3
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 3 OBBLIGHI DEL FORNITORE .....	3
ART. 4 OBBLIGHI DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO .....	4
ART. 5 SANZIONI .....	4
ART. 6 AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE.....	5

## **PREMESSA**

L'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con delibera n. 72/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e successivamente aggiornato con delibera n. 12/2015, nonché con la delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

In attuazione di quanto sopra,

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 OGGETTO**

Il presente patto di integrità (di seguito, il "**Patto di Integrità**") stabilisce la reciproca e formale obbligazione - tra l'Ispettorato nazionale del lavoro in qualità di stazione appaltante e l'operatore economico che all'esito della procedura di selezione è risultato aggiudicatario della procedura relativa alla stipula del Contratto per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa "kasko – atti vandalici" per il personale civile e militare in servizio presso l'Ispettorato nazionale del lavoro - (di seguito, anche il "**Fornitore**") - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore e l'Ispettorato nazionale del lavoro si impegnano a rispettare, e a far rispettare al rispettivo personale e ai collaboratori, il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.

### **ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Fornitore nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

### **ART. 3 OBBLIGHI DEL FORNITORE**

Il Fornitore, in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di:

- a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore;
- b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e l'esecuzione del Contratto;

c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro e alla Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del Contratto, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;

d) segnalare all'Ispettorato nazionale del lavoro, nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore avrà l'onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dal Fornitore con i propri subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del Contratto.

Il Fornitore prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5.

#### **ART. 4 OBBLIGHI DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO**

Nel rispetto del presente Patto di Integrità, l'Ispettorato nazionale del lavoro si impegna, per quanto di rispettiva competenza, a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla l. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dai rispettivi piani di prevenzione della corruzione.

#### **ART. 5 SANZIONI**

Il Fornitore prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dall'Ispettorato nazionale del lavoro, può comportare l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:

La risoluzione *ex* art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore in caso di violazione di uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo 3.

La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell'art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p., nonché (ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall'art. 32 del d. l. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione del Contratto, l'Ispettorato nazionale del lavoro potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Ispettorato nazionale del lavoro provvederà a segnalare il fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.

**ART. 6 AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE**

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nel Contratto.

Roma, li \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

\_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

IL FORNITORE

\_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_